

CASSA RURALE ALTA VALSUGANA SOLUZIONI IMMOBILIARI S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – PARTI SPECIALI

ex DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii.

Documento approvato dal CdA il 03 ottobre 2022

Il Presidente del CdA

CASSA RURALE ALTA VALSUGANA SOLUZIONI IMMOBILIARI S.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI	Ed. 01/2022	Pagina 1 di 99
---	--	----------------	-------------------

INDICE

PARTE SPECIALE “A” RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	4
1. I REATI RILEVANTI	5
2. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE.....	9
3. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, L’INTENSITÀ DEL RISCHIO, L’AREA AZIENDALE INTERESSATA NONCHÉ LE MISURE PREVISTE IN RELAZIONE ALL’INTENSITÀ DEL RISCHIO.....	10
4. INFORMATIVE ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ.....	11
5. SANZIONI DISCIPLINARI.....	13
PARTE SPECIALE “B” REATI SOCIETARI E MARKET ABUSE, GESTIONE FINANZIARIA, RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO, MEZZI DI PAGAMENTO	14
1. I REATI RILEVANTI	15
2. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE.....	23
3. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, L’INTENSITÀ DEL RISCHIO, L’AREA AZIENDALE INTERESSATA NONCHÉ LE MISURE PREVISTE IN RELAZIONE ALL’INTENSITÀ DEL RISCHIO.....	26
4. INFORMATIVE ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ.....	33
5. SANZIONI DISCIPLINARI.....	35
PARTE SPECIALE “C” REATI TRIBUTARI	36
1. I REATI RILEVANTI	37
2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	40
3. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, L’INTENSITÀ DEL RISCHIO, L’AREA AZIENDALE INTERESSATA NONCHÉ LE MISURE PREVISTE IN RELAZIONE ALL’INTENSITÀ DEL RISCHIO.....	42
4. INFORMATIVE ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ.....	44
5. SANZIONI DISCIPLINARI.....	45
PARTE SPECIALE “D” IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	46
1. I REATI RILEVANTI	47
2. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE.....	49
3. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, L’INTENSITÀ DEL RISCHIO, L’AREA AZIENDALE INTERESSATA NONCHÉ LE MISURE PREVISTE IN RELAZIONE ALL’INTENSITÀ DEL RISCHIO.....	50
4. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	51

5.	INFORMAZIONE E FORMAZIONE.....	52
6.	INFORMAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ.....	53
7.	SANZIONI DISCIPLINARI.....	55
PARTE SPECIALE "E" REATI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI, VIOLAZIONE PROPRIETÀ INDUSTRIALE E DEL DIRITTO DI AUTORE, FALSITÀ DI MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI DI BOLLO O SEGNI DI RICONOSCIMENTO		56
1.	I REATI RILEVANTI	57
2.	PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE.....	67
3.	INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, L'INTENSITÀ DEL RISCHIO, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA NONCHÉ LE MISURE PREVISTE IN RELAZIONE ALL'INTENSITÀ DEL RISCHIO.....	68
4.	INFORMATIVE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ.....	71
5.	SANZIONI DISCIPLINARI.....	73
PARTE SPECIALE "F" REATI AMBIENTALI		74
1.	I REATI RILEVANTI	75
2.	PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE.....	83
3.	INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, L'INTENSITÀ DEL RISCHIO, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA NONCHÉ LE MISURE PREVISTE IN RELAZIONE ALL'INTENSITÀ DEL RISCHIO.....	84
4.	INFORMATIVE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ.....	85
5.	SANZIONI DISCIPLINARI.....	87
PARTE SPECIALE "G" ALTRI REATI.....		88
1.	I REATI RILEVANTI	89
2.	PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE.....	95
3.	INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, L'INTENSITÀ DEL RISCHIO, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA NONCHÉ LE MISURE PREVISTE IN RELAZIONE ALL'INTENSITÀ DEL RISCHIO.....	96
4.	FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ.....	98
5.	SANZIONI.....	99

PARTE SPECIALE "A"
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CASSA RURALE ALTA VALSUGANA SOLUZIONI IMMOBILIARI S.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI	Ed. 01/2022	Pagina 4 di 99
---	--	----------------	-------------------

1. I REATI RILEVANTI

1.1. I reati rilevanti realizzabili astrattamente nell'ambito dei rapporti con la P.A. sono di seguito brevemente descritti:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.). Si tratta della ipotesi in cui, dopo avere ricevuto dallo Stato (nonché da qualsiasi ente pubblico, anche territoriale, quali la Regione, la Provincia o il Comune) o dalla UE contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non si proceda all'utilizzo (anche solo parzialmente) delle somme ricevute per gli scopi per i quali erano state erogate, e ciò anche nella ipotesi in cui l'attività programmata si sia comunque svolta;
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.). Si realizza quando si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di questo tipo, comunque denominate, dallo Stato, altri enti pubblici, o dalla UE, presentando dichiarazioni o documenti falsi oppure omettendo informazioni dovute. Rispetto al reato di truffa, tale ipotesi ha carattere residuale e si applica quando, ad esempio, non è provata la attuazione di raggiri o artifici;
- Truffa ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, nr. 1 c.p.). Si attua quando, per realizzare un ingiusto profitto, sono posti in essere artifici o raggiri per indurre in errore l'ente pubblico arrecando un danno al medesimo. È questa l'ipotesi, ad esempio, della presentazione di documenti o dichiarazioni false nell'ambito della partecipazione ad un procedimento autorizzativo preordinato al rilascio di una autorizzazione;
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.). È la medesima ipotesi precedente, ma aggravata dal fine di ottenere il conseguimento di erogazioni pubbliche, quali contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo;

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.). Si tratta della ipotesi in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto recando un danno;
- Corruzione per l'esercizio di una funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.). Il reato si realizza quando, per accordo tra un privato ed un pubblico ufficiale, quest'ultimo riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, per compiere (ad esempio velocizzare la concessione di una autorizzazione), omettere (ad esempio non applicare una sanzione amministrativa) o ritardare atti del suo ufficio, a vantaggio del privato. L'attività può consistere anche in atti contrari ai doveri di ufficio del pubblico ufficiale, come ad esempio comunicare al privato il contenuto segreto delle offerte dei concorrenti ad una gara di appalto. In tali ipotesi, sono puniti sia il privato che il pubblico ufficiale;
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): si tratta della medesima fattispecie di reato, nella quale, tuttavia l'offerta è rifiutata dal pubblico ufficiale;
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.): viene ampliato ai soggetti indicati il campo di applicazione dei reati di cui agli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma;
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.): si tratta del reato di corruzione nell'ipotesi in cui il privato sia parte di un processo civile, penale o e, per ottenere un vantaggio nel procedimento, corrompa un pubblico ufficiale;

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.). Il reato sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a fare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. E' altresì punito chi dà o promette denaro o altra utilità;
- Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.) Il reato sanziona chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter* e 322-*bis*, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio o con uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Parimenti è punito chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

1.2. Reati non considerati rilevanti in relazione alle attività tipiche aziendali¹

Si ritiene di escludere il rischio connesso alla possibile commissione della seguente fattispecie di reato:

- Frode nelle pubbliche forniture (356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. n. 898/1896);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Peculato, se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 314, comma 1, c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui, se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 316 c.p.);

¹ Si tratta di ipotesi di reato che pur non essendo escludibili in assoluto, si ritiene siano di così remota ipotesi in relazione allo svolgimento delle attività aziendali inerenti all'oggetto sociale, ovvero in relazione all'essere reati propri non applicabili, per i quali si ritiene essere sufficiente a fini preventivi la previsione delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice Etico della Società.

CASSA RURALE ALTA VALSUGANA SOLUZIONI IMMOBILIARI S.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI	Ed. 01/2022	Pagina 7 di 99
---	--	----------------	-------------------

- Abuso d'ufficio, se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 323 c.p.).

1.3. Tabella riepilogativa

CATEGORIA 1: RISCHIO CONNESSO AI RAPPORTI CON LA P.A. (Artt. 24 e 25 D.Lgs. N. 231/2001)		
316-bis c.p.	Malversazione di erogazioni pubbliche	SI
316-ter c.p.	Indebita percezione di erogazioni pubbliche	SI
640 c. 2, n. 1 c.p.	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee	SI
640-bis c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	SI
640-ter c.p.	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	SI
356 c.p.	Frode nelle pubbliche forniture	NO
2 L. 898/1986	Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale	NO
317 c.p.	Concussione	NO
318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis c.p.	Corruzione per l'esercizio di una funzione, corruzione per un atto contrario all'ufficio, corruzione di un incaricato di pubblico servizio, istigazione alla corruzione	SI
319-ter c.p.	Corruzione in atti giudiziari	SI
319-quater c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità	SI
346-bis c.p.	Traffico di influenze illecite	SI
314, c. 1 c.p.	Peculato, se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea	NO
316 c.p.	Peculato mediante profitto dell'errore altrui, se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea	NO
323 c.p.	Abuso d'ufficio, se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea	NO

2. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio e le operazioni a rischio sono svolte conformemente alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure e i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

La Società impronta il proprio Modello organizzativo ai requisiti di formalizzazione, chiarezza, separazione e adeguata comunicazione delle responsabilità, dei ruoli e delle competenze.

Le procedure aziendali sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione, di realizzazione e di controllo. Le stesse formalizzano e documentano le fasi principali del processo. Qualsiasi rapporto con funzionari pubblici deve essere basato sul rispetto della normativa vigente e impostato secondo il principio della leale collaborazione con i pubblici poteri.

L'opportunità di accesso a finanziamenti e contributi pubblici è individuata sulla base dell'effettiva presenza di tutti requisiti richiesti; una volta ottenuto, il beneficio deve essere utilizzato esclusivamente nell'ambito e per le finalità individuati dal provvedimento di erogazione, nel rispetto di tutte le modalità attuative previste. Deve essere fornita alla P.A. competente una rendicontazione trasparente, completa e veritiera delle attività finanziate svolte.

La Società si impegna, anche attraverso specifici strumenti negoziali, ad assicurare che eventuali terzi che operano per conto o nell'interesse della Società rispettino le regole definite dalla Società nel proprio Codice Etico e nel presente Modello.

L'eventuale assunzione di personale dipendente avviene secondo l'oggettiva individuazione delle necessità aziendali e sulla base di una ragionevole corrispondenza tra le capacità e i titoli individuali del candidato e i prerequisiti necessari per occupare la funzione interessata.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, L'INTENSITÀ DEL RISCHIO, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA NONCHÉ LE MISURE PREVISTE IN RELAZIONE ALL'INTENSITÀ DEL RISCHIO

TIPOLOGIA	ATTIVITÀ	INTENSITÀ RISCHIO	AREA AZIENDALE	MISURE PREVISTE
MISURE TRASVERSALI	TUTTE	TUTTE	TUTTE	Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Tracciabilità dei pagamenti Regolamento di Gruppo in materia di immobili a uso strumentale Linee Guida in materia di responsabilità amministrativa degli enti all'interno del Gruppo Organigramma aziendale Protocollo flussi informativi verso l'OdV Protocollo Whistleblowing Formazione e Informazione Clausola risolutiva espressa
Rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio	Partecipazione a procedimenti amministrativi per autorizzazioni, concessioni, provvedimenti abilitativi	BASSA	Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza Consulenza esterna	Procedura per gestire i rapporti con la P.A.
Rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio	Ispezioni e controlli da parte della P.A.	BASSA	Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza Consulenza esterna	Procedura per gestire i rapporti con la P.A.
Rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio	Assunzione di dipendenti e attribuzione di incarichi di consulenza/collaborazione; gestione dei sistemi premianti	BASSA	Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza Consulenza esterna	Procedura per gestire i rapporti con la P.A. Procedura in materia di selezione, assunzione e valutazione del personale dipendente e l'attribuzione di incarichi a collaboratori esterni

Rapporti con l'amministrazione della giustizia	Coinvolgimento in procedimenti giudiziari di natura civile, amministrativa, tributaria e penale	BASSA	Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza Consulenza esterna	Procedura per gestire i rapporti con la P.A.
Rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio	Trasmissione di documenti o dichiarazioni alla P.A.	MEDIA	Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza Consulenza esterna	Procedura per gestire i rapporti con la P.A.
Finanziamenti e contributi pubblici	Richiesta di finanziamenti e contributi pubblici o altre sovvenzioni pubbliche, attuazione delle attività finanziate, rendicontazione alla P.A.	BASSA	Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza Consulenza esterna	Procedura per gestire i rapporti con la P.A. Protocollo per la richiesta e la gestione di finanziamenti ed agevolazioni pubbliche

4. INFORMATIVE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ

Nell'ambito delle "attività" come sopra individuate, dovranno essere fornite all'Organismo di Vigilanza da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale, oltre ai flussi informativi di carattere generale indicati nella Parte Generale del Modello (capitolo 3.7), le seguenti informazioni e/o documenti specifici (ove non indicata una diversa tempistica le informazioni/documenti vanno forniti con tempestività) (ATTENZIONE: La mancata comunicazione da parte del responsabile equivale a comunicazione negativa, intesa come comunicazione di assenza delle informazioni/documenti oggetto del flusso informativo):

- a) Verbali di ispezione redatti da pubblici ufficiali contenenti o meno richieste o prescrizioni;
- b) Evidenza degli adempimenti alle richieste o prescrizioni impartite dalla P.A.;

- c) Report periodico (di regola semestrale) su richieste di autorizzazioni, concessioni o provvedimenti abilitativi inoltrati alla Pubblica Amministrazione;
- d) Assunzione di dipendenti o attribuzione di incarichi di consulenza retribuita a soggetti appartenenti o cessati da meno di un anno dalla Pubblica Amministrazione, loro parenti di primo grado o conviventi;
- e) Notizia di procedimenti di natura penale della quale siano parte suoi rappresentanti legali o dirigenti/quadri in relazione all'incarico ricoperto;
- f) Notizia di procedimenti per responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 a carico della Società;
- g) Report periodico (di regola semestrale) sui procedimenti di natura civile o amministrativa dei quali sia parte la Società o suoi rappresentanti legali in relazione all'incarico ricoperto;
- h) Report periodico (di regola semestrale) delle richieste di contributi o finanziamenti pubblici nazionali o comunitari, sul loro stato di avanzamento, concessione, attuazione, rendicontazione ed incasso.

Inoltre, ciascun Responsabile interno deve:

- tenere a disposizione dell'Organo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'Organo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna operazione a rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o i dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato.

5. SANZIONI DISCIPLINARI

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'Allegato B "Sistema Disciplinare della Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui richiamate.

CASSA RURALE ALTA VALSUGANA SOLUZIONI IMMOBILIARI S.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI	Ed. 01/2022	Pagina 13 di 99
---	--	----------------	--------------------

PARTE SPECIALE “B”
REATI SOCIETARI E *MARKET ABUSE*,
GESTIONE FINANZIARIA, RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO,
MEZZI DI PAGAMENTO

1. I REATI RILEVANTI

1.1. I Reati Societari e di *market abuse*

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.). Tale delitto sanziona gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore;
- Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.). Il reato sanziona con una pena ridotta le false comunicazioni sociali, nel caso in cui i fatti di cui all'art. 2621 c.c.:
 - i. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni delle società e delle modalità o degli effetti della condotta;
 - ii. riguardino società che non superino i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del r.d. 267/1942 sull'assoggettabilità al fallimento o al concordato preventivo;
- Impedito Controllo (art. 2625 c.c.). Si realizza quando, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali;
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.). Si realizza quando, al di fuori dei casi legittimi di riduzione del capitale sociale, si restituiscano, anche in forma dissimulata, i conferimenti ai soci o si liberino i medesimi dall'obbligo di eseguirli;

- Illegale ripartizione di utili o di riserve (art. 2627 c.c.). Si ha tale reato quando vengano ripartiti utili, acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, o quando vengano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possano essere distribuite;
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.). Si configura tale reato quando vengono acquistate o sottoscritte azioni o quote sociali, anche della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.). Si realizza quando si operino riduzioni di capitale o fusioni con altra società o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori e che cagionino a loro un danno;
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.). Consiste nel formare o aumentare in modo fittizio il capitale della società, mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; nel sottoscrivere reciprocamente azioni o quote; nel sopravvalutare in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti o il patrimonio della società, in caso di trasformazione;
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)². Il reato sanziona chiunque, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società o enti privati ovvero a chi esercita funzioni direttive diverse ovvero è sottoposto alla loro direzione o vigilanza, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;

² Si segnala che la L. 9 gennaio 2019, n. 3 ("Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" – Pubblicata in G.U. 16 gennaio 2019, n. 13) ha previsto la **procedibilità d'ufficio** per i reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 c.c. e 2635-bis c.c.).

CASSA RURALE ALTA VALSUGANA SOLUZIONI IMMOBILIARI S.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Ed. 01/2022	Pagina 16 di 99
	PARTI SPECIALI		

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)³. Il reato sanziona: i. chiunque, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società o enti privati ovvero a chi esercita funzioni direttive diverse ovvero è sottoposto alla loro direzione o vigilanza, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, ii. nonché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, e coloro che svolgono in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata;
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.). Il reato punisce chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o altri un ingiusto profitto;
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.). Il reato punisce chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari;
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). Il reato può realizzarsi attraverso due condotte distinte: a) esporre nelle comunicazioni previste alle Autorità pubbliche di vigilanza (al fine di ostacolarne le funzioni) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero mediante l'occultamento, con altri mezzi

³ V. nota precedente.

fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria; b) ostacolare all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime;

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate; raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 e 187-*quinquies* T.U.F.): il reato di cui all'art. 184 TUF si perfeziona nei confronti di chi, in ragione del proprio rapporto funzionale:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 596/2014;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Per effetto della Legge n. 238/2021, è altresì punito il c.d. *insider* secondario ovvero il soggetto che, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse dalla carica sociale, qualità di socio, attività lavorativa o professionale svolta ovvero dalla preparazione o esecuzione di attività delittuose di cui ai commi 1 e 2 art. 184, conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui sopra.

Sempre per effetto della L. n. 238/2021, le disposizioni dell'articolo 184 D.lgs. n. 58/1998 si applicano anche ai fatti che riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

La fattispecie ha natura di reato istantaneo, che prescinde – nei casi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 184 D.Lgs. 58/98 – sia dall’accoglimento del suggerimento sia dal compimento dell’operazione e la cui idoneità concreta a violare gli interessi tutelati della trasparenza e del corretto funzionamento dei mercati finanziari deve essere valutata tenendo conto solo delle circostanze individuabili nel momento in cui l'operazione viene posta in essere.

L’art. 187-*quinquies* TUF prevede inoltre la responsabilità dell’ente nei casi delle corrispondenti violazioni previste dall’art. 14 Reg. UE n. 596/2014;

- Manipolazione del mercato (art. 185 e 187-*quinquies* T.U.F.): la fattispecie prevista dall’art. 185 TUF configura reato comune la cui realizzazione della condotta acquista rilievo penale indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto attivo che le pone in essere, e pertanto trova applicazione nei confronti di chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a produrre una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

L’art. 187-*quinquies* TUF prevede inoltre la responsabilità dell’ente nei casi delle corrispondenti violazioni previste dall’art. 15 Reg. UE n. 596/2014.

1.2. Reati di Ricettazione e Riciclaggio⁴

- Ricettazione (art. 648 c.p.). Si realizza quando taluno, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto ovvero da contravvenzione (quest’ultima solo se punita con pena massima superiore ad un anno o nel minimo a sei mesi), o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Il reato di ricettazione si configura anche quando l’autore del

⁴ A seguito del D.Lgs. 195/2021 entrato in vigore il 15.12.2021, la applicazione dei predetti reati di riciclaggio è stata estesa a tutti i proventi da reato indistintamente, con la conseguenza che la responsabilità 231 è estesa anche alle ipotesi di proventi derivanti da reati puntiti a titolo colposo e non solo di dolo ed ulteriormente a titolo di contravvenzione, se punite con pena massima superiore ad un anno o nel minimo a sei mesi.

delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto;

- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.). Si realizza quando si sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto ovvero da contravvenzione (quest'ultima solo se punita con pena massima superiore ad un anno o nel minimo a sei mesi) ovvero si compiono, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.). Si realizza quando si impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto ovvero da contravvenzione (quest'ultima solo se punita con pena massima superiore ad un anno o nel minimo a sei mesi);
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.). Si realizza quando colui che ha commesso o concorso a commettere un delitto ovvero una contravvenzione (quest'ultima solo se punita con pena massima superiore ad un anno o nel minimo a sei mesi), impiega, sostituisce o trasferisce denaro beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto o contravvenzione, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

1.3. Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.): si realizza quando chiunque, al fine di trarre profitto per se o per altri utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dal contante; punisce altresì chiunque, al fine di trarre profitto per sé o per altri, falsifica o altera i medesimi strumenti ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

- Frode informatica (art. 640-ter c.p.): tale delitto, già previsto come fonte di responsabilità 231 dall'art.24 del Decreto in caso di frode informatica ai danni dello Stato o della UE, è ora previsto anche nella ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.
- In via residuale, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

1.4. Reati non considerati rilevanti in relazione alle attività tipiche aziendali⁵

Non sono state ritenute rilevanti per la Società le fattispecie di reato specificamente previste per le società quotate e per le società in liquidazione (ovvero le ipotesi di reato di cui agli artt. 2622 c.c., 2629-bis c.c. e 2633 c.c.) nonché il neointrodotta reato di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.).

1.5. Tabella riepilogativa

CATEGORIA 2. RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI SOCIETARI E DI MARKET ABUSE (Art. 25-ter e 25-sexies D.Lgs. n. 231/2001)		
2621 c.c.	False comunicazioni sociali	SI
2621-bis c.c.	Fatti di lieve entità	SI
2622 c.c.	False comunicazioni sociali delle società emittenti	NO
2625 c. 2 c.c.	Impedito controllo	SI
2626 c.c.	Indebita restituzione di conferimenti	SI

⁵ Si tratta di ipotesi di reato che pur non essendo escludibili in assoluto, si ritiene siano di così remota ipotesi in relazione allo svolgimento delle attività aziendali inerenti all'oggetto sociale, ovvero in relazione all'essere reati propri non applicabili, per i quali si ritiene essere sufficiente a fini preventivi la previsione delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice Etico della Società.

2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	SI
2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	SI
2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori	SI
2629-bis c.c.	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi nelle società emittenti	NO
2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale	SI
2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	NO
2635 c. 3 c.c.	Corruzione tra privati	SI
2635-bis c.c.	Istigazione alla corruzione tra privati	SI
2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea	SI
2637 c.c.	Aggiotaggio	SI
2638, c. 1 e 2 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	SI
184, 185 e 187- <i>quinqies</i> D.Lgs. 58/98	Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate, insider trading secondario Manipolazione del mercato	SI

CATEGORIA 3. RISCHIO CONNESSO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE (Art. 25-*octies* D.Lgs. n. 231/2001)

648 c.p.	Ricettazione	SI
648- <i>bis</i> c.p.	Riciclaggio	SI
648- <i>ter</i> c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	SI
648- <i>ter.1</i> c.p.	Autoriciclaggio	SI

**CATEGORIA 4. RISCHIO CONNESSO ALLA GESTIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE
(Art. 25-*octies.1* D.Lgs. n. 231/2001)**

493- <i>ter</i> c.p.	Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento	SI
493- <i>quater</i> c.p.	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	NO
640- <i>ter</i> c.p.	Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.	SI
25- <i>octies.1</i> D.Lgs. 231/2001	Delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio previsti dal codice penale, quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.	SI

Si ricorda che per quanto concerne l'Organo Amministrativo e tutti coloro che svolgono funzioni di direzione dell'ente, la legge equipara ai soggetti che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni "di fatto". Ai sensi dell'art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal Codice Civile risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

2. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE

È obiettivo della presente Parte Speciale che tutti i destinatari, come sopra individuati, siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Società, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti in tale ambito.

Gli organi sociali della Società ed i dipendenti o consulenti nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge e del Codice Etico, seguendo i principi, le procedure e i protocolli aziendali di cui al presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi hanno l'obbligo di:

- porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, onde fornire un'informazione veritiera e completa sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della realtà aziendale della Società. In particolare, è fatto divieto di:
 - rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, fuorvianti o, comunque, non rispondenti alla realtà, in particolare sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

CASSA RURALE ALTA VALSUGANA SOLUZIONI IMMOBILIARI S.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI	Ed. 01/2022	Pagina 23 di 99
---	--	----------------	--------------------

- omettere dati o informazioni imposti dalla legge e dai regolamenti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- rispettare le disposizioni di legge, i principi contabili e le regole aziendali, ponendo la massima attenzione, professionalità ed accuratezza, nella acquisizione, elaborazione, valutazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, nonché delle scritture contabili obbligatorie;
- assicurare il regolare funzionamento degli organi sociali; in particolare è fatto divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o comunque che ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dei soci;
- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- osservare scrupolosamente le norme a tutela dei creditori e della integrità ed effettività del capitale sociale;
- porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività di gestione delle risorse finanziarie e tributarie;
- monitorare e tener traccia della provenienza e dell'impiego dei flussi finanziari, dei beni e delle altre risorse aziendali, nonché delle operazioni compiute in relazione ad essi;
- prestare attenzione e controllo su operazioni che per caratteristiche, entità o natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducano a ritenere – in base agli elementi a disposizione ed utilizzando la normale diligenza – che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime appaiano di provenienza illecita;
- gestire tutte le attività di tenuta della documentazione contabile nel rigoroso rispetto dei canoni di legalità e trasparenza;
- agire con clienti e fornitori in modo corretto e trasparente, nel rispetto della normativa vigente;
- adottare un sistema informativo contabile dotato dei requisiti necessari ad assicurare il rispetto delle regole di sicurezza, di segregazione delle funzioni e di tracciabilità delle operazioni registrate;

- utilizzare un software gestionale e un sistema informativo ai fini della gestione amministrativa e contabile del cliente (preventivi, fatture, gestione commessa, ecc.) e del calcolo e registrazione di ogni spesa-debito della Società (fornitori, imposte, stipendi, costi INPS, INAIL, IVA, ecc.);
- garantire la tracciabilità e il controllo della corrispondenza tra fattura del fornitore e ordine/contratto di approvvigionamento/DDT;
- effettuare controlli giornalieri degli estratti conto bancari, a cura di determinati soggetti individuati all'interno del sistema di deleghe e procure adottato dalla Società, al fine di monitorare gli incassi dei pagamenti effettuati dai clienti;
- utilizzare le eventuali carte di credito e di pagamento rilasciate dagli istituti di credito secondo le autorizzazioni ed i limiti imposti dalla Società, evitando mediante apposite cautele preventive qualsiasi uso indebito.

Nei rapporti con amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori, ed in genere con soggetti loro sottoposti ed appartenenti a società terze, in particolare clienti, è vietata qualsiasi forma di dazione o promessa di denaro o altra utilità che abbia carattere personale, in quanto comportante un beneficio per il destinatario o per persone allo stesso riferibili (ad esempio suoi famigliari), che possa essere collegabile, direttamente o indirettamente, al loro ruolo o attività aziendale e volta, anche in minima parte, ad ottenere dai medesimi il compimento o la omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o ai loro obblighi di fedeltà verso le società di appartenenza.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, L'INTENSITÀ DEL RISCHIO, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA NONCHÉ LE MISURE PREVISTE IN RELAZIONE ALL'INTENSITÀ DEL RISCHIO

TIPOLOGIA	ATTIVITÀ	INTENSITÀ RISCHIO	AREA AZIENDALE	MISURE PREVISTE
MISURE TRASVERSALI	TUTTE	TUTTE	TUTTE	Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Tracciabilità dei pagamenti Regolamento di Gruppo in materia di immobili a uso strumentale Linee Guida in materia di responsabilità amministrativa degli enti all'interno del Gruppo Organigramma aziendale Protocollo flussi informativi verso l'OdV Protocollo Whistleblowing Formazione e Informazione Clausola risolutiva espressa

3.1. Per quanto riguarda il rischio connesso ai c.d. reati societari e di *market abuse*:

TIPOLOGIA	ATTIVITÀ	INTENSITÀ RISCHIO	AREA AZIENDALE	MISURE PREVISTE
Informazioni Societarie e Bilancio	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione, elaborazione, valutazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società • Registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili relativi al bilancio e al controllo di gestione 	MEDIA	<p>Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza</p> <p>Consulenza esterna</p>	<p>Organi sociali di controllo: Sindaco unico Attribuzione dei poteri di firma presso gli istituti di credito e delle credenziali di accesso all'home banking</p> <p>Procedura in materia amministrativa, finanziaria e di redazione del bilancio</p>
Informazioni societarie e Bilancio	Comunicazioni nei confronti dei soci, degli organi societari di controllo e dei creditori in genere	MEDIA	<p>Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza</p> <p>Consulenza esterna</p>	<p>Organi sociali di controllo: Sindaco unico Attribuzione dei poteri di firma presso gli istituti di credito e delle credenziali di accesso all'home banking</p> <p>Procedura in materia amministrativa, finanziaria e di redazione del bilancio</p>

Rapporti con soci e organi societari	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione dell'assemblea • Rapporti con soci e organi di controllo 	BASSA	Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza Consulenza esterna	Organi sociali di controllo: Sindaco unico Attribuzione dei poteri di firma presso gli istituti di credito e delle credenziali di accesso all'home banking Procedura in materia amministrativa, finanziaria e di redazione del bilancio
Gestione degli aspetti finanziari	Flussi di cassa, gestione del ciclo attivo e passivo, movimentazione conti	MEDIA	Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza Consulenza esterna	Organi sociali di controllo: Sindaco unico Attribuzione dei poteri di firma presso gli istituti di credito e delle credenziali di accesso all'home banking Procedura in materia amministrativa, finanziaria e di redazione del bilancio
Operazioni sul capitale o di natura straordinaria	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisto o vendita di azioni proprie io della società controllante • Operazioni di scissione, fusione o conferimento rami d'azienda 	BASSA	Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza Consulenza esterna	Organi sociali di controllo: Sindaco unico Attribuzione dei poteri di firma presso gli istituti di credito e delle credenziali di accesso all'home banking Procedura in materia amministrativa, finanziaria e di redazione del bilancio

Gestione degli aspetti amministrativi e finanziari	Operazioni infragruppo	MEDIA	Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza Consulenza esterna	Organi sociali di controllo: Sindaco unico Attribuzione dei poteri di firma presso gli istituti di credito e delle credenziali di accesso all'home banking Procedura in materia amministrativa, finanziaria e di redazione del bilancio
Rapporti con le attività pubbliche di vigilanza	Verifiche e trasmissione di documenti	MEDIA	Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza Consulenza esterna	Organi sociali di controllo: Sindaco unico Attribuzione dei poteri di firma presso gli istituti di credito e delle credenziali di accesso all'home banking Procedura in materia amministrativa, finanziaria e di redazione del bilancio
Rapporti con società terze	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporti con Amministratori, Liquidatori o loro sottoposti di società fornitrici e clienti • Rapporti con Amministratori, Liquidatori o loro sottoposti di società creditrici e debentrici 	MEDIA	Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza Consulenza esterna	Organi sociali di controllo: Sindaco unico Attribuzione dei poteri di firma presso gli istituti di credito e delle credenziali di accesso all'home banking Protocollo per la gestione dei rapporti con società terze (per la prevenzione della corruzione tra privati)

Rapporti con società terze	Rapporti con Amministratori, Liquidatori o loro sottoposti di società concorrenti	BASSA	Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza Consulenza esterna	Organi sociali di controllo: Sindaco unico Attribuzione dei poteri di firma presso gli istituti di credito e delle credenziali di accesso all'home banking Protocollo per la gestione dei rapporti con società terze (per la prevenzione della corruzione tra privati)
Rapporti con società terze	Rapporti con Amministratori, Liquidatori o loro sottoposti di società terze <i>target</i> per acquisizioni	REMOTA	Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza Consulenza esterna	Organi sociali di controllo: Sindaco unico Attribuzione dei poteri di firma presso gli istituti di credito e delle credenziali di accesso all'home banking Protocollo per la gestione dei rapporti con società terze (per la prevenzione della corruzione tra privati)

Rapporti con società terze	Rapporti con Amministratori, Liquidatori o loro sottoposti di società appartenenti al Gruppo	MEDIA	Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza Consulenza esterna	Organi sociali di controllo: Sindaco unico Attribuzione dei poteri di firma presso gli istituti di credito e delle credenziali di accesso all'home banking Protocollo per la gestione dei rapporti con società terze (per la prevenzione della corruzione tra privati)
Comunicazione di informazioni riservate	Gestione del trattamento interno e comunicazione verso l'esterno di informazioni/notizie/dati relativi alle attività e alla struttura organizzativa aziendale delle società del Gruppo; gestione di richieste di finanziamento, di operazioni straordinarie o di rapporti <i>intercompany</i>	MEDIA	Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza Consulenza esterna	Organi sociali di controllo: Sindaco unico

3.2. Per quanto riguarda il rischio connesso alla gestione delle attività finanziarie in genere e ai reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:

TIPOLOGIA	ATTIVITÀ	INTENSITÀ RISCHIO	AREA Aziendale	MISURE PREVISTE
Gestione degli aspetti amministrativi e finanziari	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporti con istituti di credito ed altri finanziatori • Gestione di finanziamenti e investimenti finanziari • Gestione del ciclo finanziario attivo e passivo • Contabilità aziendale e cassa 	MEDIA	<p>Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza</p> <p>Consulenza esterna</p>	<p>Organi sociali di controllo: Sindaco unico Attribuzione dei poteri di firma presso gli istituti di credito e delle credenziali di accesso all'home banking</p> <p>Procedura in materia amministrativa, finanziaria e di redazione del bilancio</p>
Gestione degli aspetti amministrativi e finanziari	Operazioni infragruppo	MEDIA	<p>Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza</p> <p>Consulenza esterna</p>	<p>Organi sociali di controllo: Sindaco unico Attribuzione dei poteri di firma presso gli istituti di credito e delle credenziali di accesso all'home banking</p> <p>Procedura in materia amministrativa, finanziaria e di redazione del bilancio</p>
Gestione degli acquisti e delle vendite	Rapporti con fornitori e clienti	MEDIA	<p>Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza</p> <p>Consulenza esterna</p>	<p>Organi sociali di controllo: Sindaco unico Attribuzione dei poteri di firma presso gli istituti di credito e delle credenziali di accesso all'home banking</p> <p>Procedura in materia amministrativa, finanziaria e di redazione del bilancio</p>

3.3. Per quanto riguarda il rischio connesso alla gestione degli strumenti di pagamento diversi dai contanti:

TIPOLOGIA	ATTIVITÀ	INTENSITÀ RISCHIO	AREA Aziendale	MISURE PREVISTE
Utilizzo di carte di credito o di altri strumenti di pagamento diversi dal contante, aziendali o personali	Pagamenti o prelievi	BASSA	Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza Consulenza esterna	Organi sociali di controllo: Sindaco unico Attribuzione dei poteri di firma presso gli istituti di credito e delle credenziali di accesso all'home banking Procedura in materia amministrativa, finanziaria e di redazione del bilancio

4. INFORMATIVE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ

Nell'ambito delle "attività" come sopra individuate, dovranno essere fornite all'Organismo di Vigilanza da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale, oltre ai flussi informativi di carattere generale indicati nella Parte Generale del Modello (capitolo 3.7), le seguenti informazioni e/o documenti specifici (ove non indicata una diversa tempistica le informazioni/documenti vanno forniti con tempestività) (ATTENZIONE: La mancata comunicazione da parte del responsabile equivale a comunicazione negativa, intesa come comunicazione di assenza delle informazioni/documenti oggetto del flusso informativo):

- a) Annualmente, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, copia del fascicolo di bilancio, contenente in ogni caso la relazione integrativa, la relazione del Sindaco/Collegio Sindacale;
- b) Notizia di rilievi o osservazioni da parte del Sindaco/Collegio Sindacale;

- c) Nel caso in cui fossero avviate da parte degli organi sociali aziendali operazioni sul capitale aziendale o operazioni di scissione, fusione o trasformazione della società, ovvero di acquisizione di società terze o loro rami di azienda, ne verrà data informazione all'Organismo di Vigilanza, che potrà assumere ulteriori informazioni ritenute utili o necessarie;
- d) Notizia di flussi finanziari non standard e/o di rapporti con Istituti di credito esteri non comunitari;
- e) Report periodico (di regola semestrale) su operazioni di natura commerciale con soggetti appartenenti a paesi esteri non comunitari;
- f) Notizia di operazioni di natura commerciale con soggetti appartenenti a paesi di *black-list*;
- g) Definizione di rapporti di consulenza retribuita o in genere attribuzione di compensi di qualsiasi natura a soggetti che ricoprono cariche sociali in società concorrenti, clienti o target per acquisizioni, nonché a loro dipendenti.

Inoltre, ciascun Responsabile interno deve:

- tenere a disposizione dell'Organo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'Organo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche e ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascun processo sensibile, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza è autorizzato ad incontrare e scambiare informazioni con il Sindaco/Collegio Sindacale.

Le funzioni aziendali, ivi compresi i Responsabili per ciascuna procedura specifica inclusa nel presente potrà richiedere assistenza all'Organismo di Vigilanza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia.

5. SANZIONI DISCIPLINARI

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'Allegato B "Sistema Disciplinare" della Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui richiamate.

CASSA RURALE ALTA VALSUGANA SOLUZIONI IMMOBILIARI S.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI	Ed. 01/2022	Pagina 35 di 99
---	--	----------------	--------------------

PARTE SPECIALE "C"
REATI TRIBUTARI

CASSA RURALE ALTA VALSUGANA SOLUZIONI IMMOBILIARI S.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI	Ed. 01/2022	Pagina 36 di 99
---	--	----------------	--------------------

1. I REATI RILEVANTI

1.1. Reati Tributari

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74). Il reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria;
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74): quando l'ammontare elementi fittizi previsti dal comma 1, dell'art. 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 è inferiore a euro centomila, la pena è diminuita;
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000): chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a

euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria;

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1, D.lgs. 74/2000). Il reato punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000). Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o altri documenti di cui al comma 1 dell'art 8, è inferiore, per periodo d'imposta, a euro centomila, la pena è diminuita;
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000). Il reato punisce chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantomila euro per ciascun periodo d'imposta;
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000), se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro. Il reato punisce in particolare chiunque, al fine di evadere le imposte, indica in una delle

dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente;

- Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro. Il reato punisce chi, al fine di evadere le imposte, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte ovvero la dichiarazione di sostituto d'imposta;
- Indebita compensazione (art. 10-*quater* D.lgs. n. 74/2000), se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro. Il reato punisce chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti ovvero inesistenti.

1.2. Reati non considerati rilevanti in relazione alle attività tipiche aziendali⁶

Non sono stati ritenuti rilevanti per la Società i reati di contrabbando di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

1.3. Tabella riepilogativa

CATEGORIA 5: RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI TRIBUTARI E IN MATERIA DOGANALE (Artt. 25- <i>quidquiddecies</i> e 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. n. 231/2001)		
2, c. 1, D.Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	SI
2, c. 2- <i>bis</i> , D.Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ipotesi per elementi passivi fittizi inferiori a 100mila Euro)	SI
3 D.Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	SI
8, c. 1, D.Lgs. 74/2000	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	SI
8, c. 2- <i>bis</i> , D.Lgs. 74/2000	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ipotesi per importi non rispondenti al vero inferiori a 100mila Euro)	SI

⁶ Si tratta di ipotesi di reato che pur non essendo escludibili in assoluto, si ritiene siano di così remota ipotesi in relazione allo svolgimento delle attività aziendali inerenti all'oggetto sociale, ovvero in relazione all'essere reati propri non applicabili, per i quali si ritiene essere sufficiente a fini preventivi la previsione delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice Etico della Società.

10 D.Lgs. 74/2000	Occultamento o distruzione di documenti contabili	SI
11 D.Lgs. 74/2000	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	SI
4 D.Lgs. 74/2000	Dichiarazione infedele, se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro	SI
5 D.Lgs. 74/2000	Omessa dichiarazione, se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro	SI
10- <i>quater</i> D.Lgs. 74/2000	Indebita compensazione, se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro	SI
D.P.R. 43/1973	Reati doganali	NO

2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Gli apicali, i dipendenti e i consulenti, nell'ambito delle funzioni ad essi attribuite, sono tenuti a rispettare le norme di legge e del Codice Etico nonché osservare scrupolosamente i principi, le procedure e i protocolli aziendali di cui alla presente Parte Speciale del Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che integrino le fattispecie di reato sopra elencate.

I predetti Destinatari, In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, hanno in particolare l'obbligo, in relazione ai compiti e/o poteri conferiti, di:

- porre la massima attenzione, professionalità ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione, valutazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione delle scritture contabili obbligatorie, nella rigorosa osservanza delle disposizioni di legge in materia di principi contabili;
- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- gestire tutte le attività di tenuta della documentazione contabile nonché le attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi nel rigoroso rispetto dei canoni di legalità e trasparenza;

- monitorare e tener traccia della provenienza e dell'impiego dei flussi finanziari, dei beni e delle altre risorse aziendali, nonché delle operazioni compiute in relazione ad essi;
- astenersi dal compiere operazioni che per caratteristiche, entità, soggetti coinvolti o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta, inducano a ritenere – in base agli elementi a disposizione ed utilizzando la normale diligenza – che l'operazione compiuta sia soggettivamente od oggettivamente simulata;
- predisporre i documenti fiscali/tributari e l'effettuazione dei relativi pagamenti avvalendosi di procedure informatiche dedicate nonché con l'eventuale supporto di Professionisti esterni per quanto di competenza;
- utilizzare il sistema informativo contabile nel rispetto delle regole di sicurezza, segregazione delle funzioni e di tracciabilità delle operazioni registrate, sia per quanto concerne la gestione amministrativa e contabile del cliente (preventivi, fatture, gestione commessa, ecc.) sia per il calcolo e la registrazione di ogni spesa-debito della Società (fornitori, imposte, stipendi, costi INPS, INAIL, IVA, ecc.);
- verificare la corrispondenza tra i dati contenuti nella fattura del fornitore e quelli dell'ordine/contratto di approvvigionamento/ DDT;
- verificare, negli estratti conto bancari, la corrispondenza tra i dati di chi provvede al pagamento e quelli delle fatture di vendita corrispondente, prestando attenzione ad eventuali situazioni di non corrispondenza di cui occorre accertare, nel caso, la legittimità;
- effettuare controlli a campione sulla correttezza e completezza dati forniti dai professionisti esterni ai fini della redazione dei documenti fiscali/tributari (ad esempio F24);
- formalizzare i rapporti commerciali infragruppo, assicurando trasparenza in merito alle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi, determinati sulla base dei prezzi di mercato.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, L'INTENSITÀ DEL RISCHIO, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA NONCHÉ LE MISURE PREVISTE IN RELAZIONE ALL'INTENSITÀ DEL RISCHIO

TIPOLOGIA	ATTIVITÀ	INTENSITÀ RISCHIO	AREA AZIENDALE	MISURE PREVISTE
MISURE TRASVERSALI	TUTTE	TUTTE	TUTTE	<p>Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Tracciabilità dei pagamenti Regolamento di Gruppo in materia di immobili a uso strumentale Linee Guida in materia di responsabilità amministrativa degli enti all'interno del Gruppo</p> <p>Organigramma aziendale Protocollo flussi informativi verso l'OdV Protocollo Whistleblowing Formazione e Informazione Clausola risolutiva espressa</p>
Gestione degli acquisti e delle vendite	<ul style="list-style-type: none"> • Ciclo attivo e passivo di fatturazione • Gestione della anagrafica fornitori/clienti • Determinazione dei corrispettivi di vendita ed emissione delle fatture di vendita • Gestione degli acquisti e verifiche sulle fatture ricevute dai fornitori 	MEDIA	<p>Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza</p> <p>Consulenza esterna</p>	<p>Organi sociali di controllo: Sindaco unico Attribuzione dei poteri di firma presso gli istituti di credito e delle credenziali di accesso all'home banking</p> <p>Procedura per la gestione degli adempimenti tributari Procedura in materia amministrativa, finanziaria e di redazione del bilancio</p>

Gestione degli adempimenti tributari	<ul style="list-style-type: none"> • Determinazione e conteggio delle imposte a credito/debito, indicazione di tali importi nelle dichiarazioni fiscali • Determinazione ed utilizzo, e/o richieste di rimborso, dei crediti di imposta ed eventuali compensazioni fiscali • Redazione ed invio delle dichiarazioni fiscali • Pagamento delle imposte 	MEDIA	<p>Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza</p> <p>Consulenza esterna</p>	<p>Organi sociali di controllo: Sindaco unico Attribuzione dei poteri di firma presso gli istituti di credito e delle credenziali di accesso all'home banking</p> <p>Procedura per la gestione degli adempimenti tributari Procedura in materia amministrativa, finanziaria e di redazione del bilancio</p>
Operazioni di natura straordinaria	<ul style="list-style-type: none"> • Dismissione di beni strumentali e di cespiti • Altre operazioni societarie straordinarie 	MEDIA	<p>Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza</p> <p>Consulenza esterna</p>	<p>Organi sociali di controllo: Sindaco unico Attribuzione dei poteri di firma presso gli istituti di credito e delle credenziali di accesso all'home banking</p> <p>Procedura per la gestione degli adempimenti tributari Procedura in materia amministrativa, finanziaria e di redazione del bilancio</p>
Tenuta della contabilità	<ul style="list-style-type: none"> • Attività previste per la corretta contabilizzazione e registrazione delle operazioni sopra descritte • Gestione e archiviazione della relativa documentazione 	MEDIA	<p>Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza</p> <p>Consulenza esterna</p>	<p>Organi sociali di controllo: Sindaco unico Attribuzione dei poteri di firma presso gli istituti di credito e delle credenziali di accesso all'home banking</p> <p>Procedura per la gestione degli adempimenti tributari Procedura in materia amministrativa, finanziaria e di redazione del bilancio</p>

Operazioni infragruppo	Gestione dei rapporti economici infragruppo	MEDIA	Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza Consulenza esterna	Organi sociali di controllo: Sindaco unico Attribuzione dei poteri di firma presso gli istituti di credito e delle credenziali di accesso all'home banking Procedura per la gestione degli adempimenti tributari Procedura in materia amministrativa, finanziaria e di redazione del bilancio
------------------------	---	-------	---	--

4. INFORMATIVE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ

Nell'ambito delle "attività" come sopra individuate, dovranno essere fornite all'Organismo di Vigilanza da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale, oltre ai flussi informativi di carattere generale indicati nella Parte Generale del Modello (capitolo 3.7), le seguenti informazioni e/o documenti specifici (ove non indicata una diversa tempistica le informazioni/documenti vanno forniti con tempestività) (ATTENZIONE: La mancata comunicazione da parte del responsabile equivale a comunicazione negativa, intesa come comunicazione di assenza delle informazioni/documenti oggetto del flusso informativo):

- a) Notizia di non conformità, irregolarità o contestazioni nella gestione degli adempimenti tributari (tempestivamente);
- b) Evidenze di eventuali accessi, ispezioni e verifiche da parte delle Autorità competenti - Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate (tempestivamente);
- c) Notizia di rilievi o osservazioni da parte del Sindaco/Collegio Sindacale;
- d) Report periodico sulle difformità soggettive riscontrate tra pagamenti ricevuti e fatture emesse (semestrale);

e) Report periodico sulle operazioni societarie di natura straordinaria, di cessione di immobili aziendali e di dismissione di cespiti aziendali (semestrale).

Inoltre, ciascun Responsabile interno deve:

- tenere a disposizione dell'Organo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'Organo di Vigilanza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche e ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascun processo sensibile, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza è autorizzato ad incontrare e scambiare informazioni con gli organi sociali di vigilanza e revisione aziendali.

5. SANZIONI DISCIPLINARI

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'Allegato B "Sistema Disciplinare" della Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui richiamate.

CASSA RURALE ALTA VALSUGANA SOLUZIONI IMMOBILIARI S.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI	Ed. 01/2022	Pagina 45 di 99
---	--	----------------	--------------------

PARTE SPECIALE “D”
IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

CASSA RURALE ALTA VALSUGANA SOLUZIONI IMMOBILIARI S.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI	Ed. 01/2022	Pagina 46 di 99
---	--	----------------	--------------------

1. I REATI RILEVANTI

1.1. In materia di salute e sicurezza sul lavoro risultano configurabili astrattamente i seguenti reati:

- Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589, comma 2, c.p.), che punisce chiunque cagiona per colpa la morte di una persona, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, comma 3, c.p.), che punisce chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ai sensi dell'583 c.p.:

i) la lesione è **grave** se:

- dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

ii) la lesione è **gravissima** se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;

- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

Ai sensi dell'art. 43 c.p. un reato è colposo quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

1.2. Tabella riepilogativa

CATEGORIA 6: RISCHIO CONNESSO ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (Art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001)		
589 c.p.	Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	SI
590 c. 3 c.p.	Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	SI

Alla luce delle normative applicabili e delle indicazioni fornite nelle Linee Guida di Confindustria, appare evidente che l'area di rischio generale dell'azienda, con riferimento a questi reati, consiste in ogni attività che comporti l'obbligo di osservanza delle prescrizioni generali e specifiche in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, ovvero l'art. 2087 c.c. ed il Testo Unico Sicurezza (modificato da ultimo con d.l. 146/2021, convertito con l. 215/2021), nonché altre norme e disposizioni ad essi correlati: ciò si realizza per ogni attività aziendale che prevede l'impiego di anche solo un lavoratore, secondo la ampia definizione che ne viene data dall'art. 2 del TUS, nonché per le attività aziendali, comportanti obblighi e responsabilità specifiche, quali quelle di fabbricazione, vendita, quelle connesse a contratti di appalto, d'opera o di somministrazione.

2. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio e le operazioni a rischio sono svolte conformemente alle leggi vigenti e alle norme del Codice Etico, seguendo i principi, le procedure e i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

In particolare, l'azienda pone in essere le seguenti misure generali di tutela:

- la programmazione e la destinazione di adeguate risorse economiche, umane ed organizzative necessarie per il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza, per la verifica della loro attuazione e per la vigilanza sull'osservanza degli adempimenti prescritti;
- gli ambienti di lavoro, le attrezzature e gli impianti sono regolarmente oggetto di manutenzione e vengono seguiti dei programmi di verifica periodica, in parte a cura dell'azienda ed in parte a cura di ditte specializzate;
- le vie di esodo, le uscite di emergenza, l'attrezzatura di pronto soccorso ed i presidi di sicurezza sono contraddistinti da apposita segnaletica a norma di legge, al fine di richiamare con immediatezza l'attenzione su situazioni costituenti pericolo o sui comportamenti da adottare per prevenirlo e combatterlo;
- il rispetto delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e l'utilizzo dei DPI sono costantemente monitorati.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, L'INTENSITÀ DEL RISCHIO, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA NONCHÉ LE MISURE PREVISTE IN RELAZIONE ALL'INTENSITÀ DEL RISCHIO

TIPOLOGIA	ATTIVITÀ	INTENSITÀ RISCHIO	AREA AZIENDALE	MISURE PREVISTE
MISURE TRASVERSALI	TUTTE	TUTTE	TUTTE	Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Tracciabilità dei pagamenti Regolamento di Gruppo in materia di immobili a uso strumentale Linee Guida in materia di responsabilità amministrativa degli enti all'interno del Gruppo Organigramma aziendale Protocollo flussi informativi verso l'OdV Protocollo Whistleblowing Formazione e Informazione Clausola risolutiva espressa
Sicurezza ed igiene del lavoro e prevenzione infortuni	Gestione delle attività di sicurezza ed igiene del lavoro e di prevenzione infortuni	BASSA	Datore di Lavoro Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza Fornitori della Sicurezza Consulenza esterna	Implementazione sistema di gestione della sicurezza ai sensi dell'art. 30 TUS: - Procedura per la gestione dei cantieri temporanei e mobili

4. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, D.lgs. 81/2008, i **modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL** per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007⁷ si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti, per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Sempre in conformità alle previsioni dell'art. 30 d.lgs. 81/2008, il SGSL prevede inoltre:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività di controllo;
- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

⁷ Pur facendo l'art. 30 del TUS riferimento solo alle OHSAS 18001, non essendo all'epoca definito il nuovo standard **ISO 45001:2018**, in sede di interpretazione estensiva della norma si ritiene che, essendo tale sistema di certificazione una evoluzione migliorativa delle OHSAS 18001, si possa desumere che anche per essa valga la presunzione di conformità prevista.

In quanto parte integrante del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il rispetto del SGSL aziendale da parte dei destinatari è assicurato dalla presenza di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello e dalle attività dell'Organismo di Vigilanza, che cura il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo saranno adottati ove fossero scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

La Società provvede inoltre ad inserire una clausola risolutiva espressa nei contratti con i terzi, al fine di regolare l'eventuale violazione del Codice Etico e del Modello.

5. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

In base al sistema di prevenzione e protezione adottato dalla Società e ai sensi di quanto previsto dagli articoli 36 e 37 T.U.S, tra i compiti del Datore di Lavoro e dei Dirigenti rientrano anche i seguenti:

- provvedere affinché tutti i lavoratori, che prestano servizio subordinato o ausiliario o autonomo, ricevano un'adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'unità locale in generale e sui rischi specifici cui gli stessi lavoratori siano esposti in relazione all'attività svolta nei rispettivi posti di lavoro, nonché circa le misure e le attività di protezione e prevenzione aziendali adottate, rendendo note le norme essenziali di prevenzione, sicurezza ed igiene mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle stesse o comunque con ogni altro mezzo idoneo a renderne più utile ed immediata la conoscenza, secondo le regole di cui all'articolo 36 del T.U. in materia di sicurezza (D.lgs. 81/2008), anche mediante appositi corsi di formazione;

CASSA RURALE ALTA VALSUGANA SOLUZIONI IMMOBILIARI S.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI	Ed. 01/2022	Pagina 52 di 99
---	--	----------------	--------------------

- provvedere affinché tutti i lavoratori, che prestino servizio subordinato o ausiliario o autonomo, ricevano una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, secondo le regole di cui all'articolo 37 del T.U. in materia di sicurezza (d.lgs. 81/2008);
- disporre, controllare ed esigere, anche in applicazione di norme disciplinari, che i lavoratori tutti osservino le norme di legge e le disposizioni interne in materia di sicurezza e igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente, in particolare utilizzando i mezzi di protezione collettivi messi a loro disposizione e i dispositivi di protezione individuali da fornire loro, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Tutta la formazione erogata viene regolarmente rendicontata mediante redazione di un verbale da inserire in ciascuna cartella personale ed in una raccolta, preferibilmente informatica.

Per quanto concerne l'informazione e la formazione relativa al presente Modello Organizzativo, l'Organismo di Vigilanza organizzerà sessioni formative dirette ai Destinatari. Tale formazione sarà riproposta con cadenza triennale, e comunque nel caso in cui si renda necessario e/o opportuno aggiornare i Destinatari in merito ad eventuali modifiche normative e/o organizzative della Società ovvero nel caso risulti modificato il novero dei Destinatari.

6. INFORMAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di monitorare efficacemente le misure di prevenzione e protezione poste in atto dalla Società allo scopo di prevenire gli infortuni sul lavoro, si prevede pervengano all'Organismo di Vigilanza, da parte del Datore di Lavoro - anche per tramite del personale incaricato -, con le cadenze predefinite e per la parte di competenza in relazione alle attività svolte dalla Società, i seguenti documenti:

CASSA RURALE ALTA VALSUGANA SOLUZIONI IMMOBILIARI S.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI	Ed. 01/2022	Pagina 53 di 99
---	--	----------------	--------------------

- a) notifica tempestiva degli infortuni, con particolare riguardo a quelli con prognosi maggiore o uguale a 20 gg. e quasi infortuni. L'Organismo di Vigilanza in tali casi potrà acquisire dal Datore di lavoro o dal suo incaricato:
- le informazioni necessarie per verificare le cause dell'infortunio stesso;
 - le ragioni per le quali le misure di prevenzione e sicurezza non hanno, in tutto o in parte, funzionato;
 - le indicazioni circa le misure correttive che si intendono adottare per evitare la ripetizione delle condizioni che hanno consentito l'infortunio;
 - i successivi riscontri circa la effettiva adozione delle misure correttive;
- b) adozione e aggiornamenti del documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 28 del T.U. in materia di Sicurezza (d.lgs. 81/2008);
- c) report periodico (di regola semestrale) sulla effettuazione degli interventi formativi in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro;
- d) report periodico (di norma trimestrale) sullo stato di attuazione delle azioni correttive e/o di miglioramento individuate e programmate a seguito di segnalazioni interne.

L'Organismo di Vigilanza potrà, infine, sulla base delle informazioni pervenutegli, chiedere ai Destinatari della presente Parte Speciale gli ulteriori approfondimenti che riterrà opportuni.

In ogni caso, delle verifiche svolte a seguito delle segnalazioni, notifiche e comunicazioni di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza provvederà a dare riscontro scritto nel verbale di sua competenza e nell'informativa all'Organo Amministrativo, indicando anche le eventuali ulteriori segnalazioni ai fini di prevenzione che ritenesse di annotare.

Nell'ambito delle proprie competenze, l'Organismo di Vigilanza potrà effettuare verifiche a campione, periodiche od occasionali, in merito al rispetto delle norme in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, dandone atto nel verbale di propria competenza e nella relazione periodica all'Organo Amministrativo.

Ove riscontri inadempienze, ne darà tempestiva segnalazione all'Organo Amministrativo per i necessari interventi correttivi e sanzionatori.

7. SANZIONI DISCIPLINARI

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'Allegato B "Sistema Disciplinare" della Parte Generale del Modello medesimo.

I casi di violazione delle norme del presente Modello in materia di procedure e protocolli per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e prevenzione infortuni saranno ritenuti di **particolare gravità** ai fini della determinazione delle sanzioni disciplinari previste nel presente Modello e dalle disposizioni di legge e contrattuali applicabili.

PARTE SPECIALE “E”

REATI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI, VIOLAZIONE PROPRIETÀ INDUSTRIALE E DEL DIRITTO DI AUTORE, FALSITÀ DI MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI DI BOLLO O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

CASSA RURALE ALTA VALSUGANA SOLUZIONI IMMOBILIARI S.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI	Ed. 01/2022	Pagina 56 di 99
---	--	----------------	--------------------

1. I REATI RILEVANTI

1.1. Reati informatici

La Legge 48/2008 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”, ha introdotto nel d.lgs. 231/2001 l’art. 24-*bis*, relativo ai reati informatici. Si evidenzia che talune fattispecie ivi richiamate sono state di recente riformulate per effetto della Legge n. 238/2021.

Si individuano di seguito le fattispecie di reato che potrebbero in astratto essere consumati nell’ambito delle attività della Società:

- Falsità in documento informatico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.). Punisce chi integra uno dei reati relativi alle falsità in atti, se alcuna delle falsità previste dal Libro II, Titolo VII, Capo III c.p., riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria;
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.). Si realizza nel caso in cui un soggetto, abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima di barriere ostative all’accesso, si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.). Si realizza nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, importi, comunichi, consegna, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparati, strumenti, parti di apparati o strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;

- Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.). Si realizza nel caso in cui un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta a disposizione di altri o installi apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.). Si realizza nel caso in cui un soggetto, fraudolentemente, intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. Costituisce altresì reato la rivelazione, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, del contenuto delle comunicazioni intercettate;
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.). Si realizza nel caso in cui un soggetto, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrente tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, importi, comunichi, consegna, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.). Si realizza distruggendo, deteriorando o rendendo, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui;

- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.). Si realizza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. È prevista una circostanza aggravante se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici nonché se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.). Si realizza nel caso in cui un soggetto, distrugga, danneggi, renda in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento attraverso il danneggiamento di informazioni e programmi ovvero attraverso l'introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi.
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.). Si realizza nel caso in cui un soggetto, distrugga, danneggi, renda in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ne ostacoli gravemente il funzionamento attraverso il danneggiamento di informazioni e programmi ovvero attraverso l'introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi.

1.2. Violazioni dei diritti di proprietà industriale e reati contro l'industria ed il commercio

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (513 c.p.). La fattispecie punisce chi adopera la violenza sulle cose o utilizza mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di una industria o del commercio;
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (513-bis c.p.). Il reato punisce chiunque, nell'ambito di un'attività commerciale, industriale o produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La norma prevede una aggravante nel caso in cui le attività produttive siano finanziate, in tutto o in parte, dallo Stato o da enti pubblici;

- Frode nell'esercizio del commercio (515 c.p.). La fattispecie è volta a sanzionare la condotta di chi, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spazio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

1.3. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.). Il reato punisce chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. La norma sanziona anche la contraffazione e l'alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, nonché i soggetti i quali, senza essere concorsi nella contraffazione o alterazione, fanno uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dalla norma sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale;
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.). Fuori dei casi di concorso nei reati citati al punto che precede, la norma punisce chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, la fattispecie punisce altresì chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Anche tali delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

1.4. Violazioni del diritto d'autore

La L. 99/2009 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha introdotto nel d.lgs. 231/2001 la previsione di cui all'art. 25-*nonies* "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore". Tra i reati ivi previsti, sono stati ritenuti rilevanti, in quanto se pur astrattamente, commissibili nell'ambito delle attività della società e nell'interesse di quest'ultima le fattispecie previste:

- all'art. 171 c. 1 lett. *a-bis* l. 633/1941 che sanziona chi mette a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere e senza averne diritto, un'opera o di parte di un'opera di ingegno protetta;
- all'art. 171 c. 3, L. 633/1941 che sanziona chi mette a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere e senza averne diritto, un'opera o di parte di un'opera di ingegno protetta non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore;
- all'art. 171-*bis*, c. 1 e 2, L. 633/1941 che punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);
- all'art. 171-*ter*, L. 633/1941, comma 1 lettera a) che punisce l'abusiva duplicazione, trasmissione, riproduzione o diffusione di altre opere protette dal diritto d'autore. Non sono invece state ritenute rilevanti le ipotesi previste alle lettere da b) a h) del medesimo articolo in quanto non inerenti alla attività tipica aziendale;
- All'art. 171-*ter*, L. 633/1941, comma 2, che punisce chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1 art. 171-ter L. 633/1941;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1 art. 171-ter L. 633/1941.

Nel caso specifico, le fattispecie di reato potrebbero essere consumate nell'interesse della società principalmente con riferimento ai sistemi informatici e ai programmi informatici utilizzati per lo svolgimento delle attività aziendali.

1.5. Reati non considerati rilevanti in relazione alle attività tipiche aziendali⁸

- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11 D.L. 105/2019);
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);

⁸ Si tratta di ipotesi di reato che pur non essendo escludibili in assoluto, si ritiene siano di così remota ipotesi in relazione allo svolgimento delle attività aziendali inerenti all'oggetto sociale, ovvero in relazione all'essere reati propri non applicabili, per i quali si ritiene essere sufficiente a fini preventivi la previsione delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice Etico della Società.

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (514 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Reato di cui all'art.171-septies L. 633/1941;
- Reato di cui all'art. 171-octies L.633/1941.

1.6. Tabella riepilogativa

CATEGORIA 7: RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (Art. 24-bis D.Lgs. n. 231/2001)		
491-bis c.p.	Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria	SI
615-ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	SI
615-quater c.p.	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici	SI
615-quinquies c.p.	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	SI
617-quater c.p.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	SI
617-quinquies c.p.	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	SI
635-bis c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	SI
635-ter c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	SI
635-quater c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	SI
635-quinquies c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	SI
640-quinquies c.p.	Frode informatica del certificatore di firma elettronica	NO
art. 1, comma 1 D.L. 105/2019	Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	NO

CATEGORIA 8: RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI CONTRO L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE, FALSITÀ IN SEGNI O STRUMENTI DI RICONOSCIMENTO (Artt. 25-bis, 25-bis.1 D.Lgs. n. 231/2001)		
453 c.p.	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	NO
454 c.p.	Alterazione di monete	NO
455 c.p.	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	NO
457 c.p.	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	NO
459 c.p.	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	NO
460 c.p.	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	NO
461 c.p.	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	NO

464 c.p.	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	NO
473 c.p.	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	SI
474 c.p.	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	SI
513 c.p.	Turbata libertà dell'industria o del commercio	SI
513-bis c.p.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	SI
514 c.p.	Frodi contro le industrie nazionali	NO
515 c.p.	Frode nell'esercizio del commercio	SI
516 c.p.	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	NO
517 c.p.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	NO
517-ter c.p.	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	NO
517-quater c.p.	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	NO

CATEGORIA 9: RISCHIO CONNESSO ALLA TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE (Art. 25-novies D.Lgs. n. 231/2001)		
171 c. 1 lett. a-bis) l. 633/1941	Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere e senza averne diritto, di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta	SI
171 c. 3 l. 633/1941	Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore	SI
171-bis c. 1 l. 633/1941	Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori	SI
171-bis c. 2 l. 633/1941	Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati	SI
171-ter c. 1 l. 633/1941	Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte: - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a); - abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie,	SI

	<p>drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b)</p> <p>- introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c)</p> <p>- detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d)</p> <p>- ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e)</p> <p>- introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f)</p> <p>- fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis)</p> <p>- abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).</p>	
171-ter c. 2 l. 633/1941	<p>Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte:</p> <p>- riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a);</p> <p>- realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);</p> <p>- promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c)</p>	SI
171-septies l. 633/1941	Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno	NO
171-octies l. 633/1941	Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale	NO

2. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE

Gli organi sociali della Società ed i dipendenti o consulenti nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di reato sopra elencate.

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi hanno l'obbligo di:

- vigilare sui processi di approvvigionamento in genere e delle risorse informatiche in particolare;
- rispettare la proprietà intellettuale di terzi nello svolgimento delle attività che comportano l'utilizzo di opere soggette al diritto d'autore;
- porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività di gestione delle risorse informatiche;
- monitorare e tener traccia dell'utilizzo del sistema informatico, dei programmi delle licenze e delle password personali e di sistema;
- rispettare la proprietà industriale di terzi ed a tal fine verificare, mediante consulenti specializzati e previamente all'uso, nuove denominazioni aziendali od altri elementi che possano far presupporre l'esistenza di diritti di proprietà industriale altrui;
- agire con clienti e fornitori in modo trasparente e collaborativo, nel rispetto della normativa vigente;
- porre in essere le attività utili a garantire al cliente che i prodotti e i servizi forniti siano in possesso di tutte le caratteristiche e le qualità promesse e dichiarate;
- informare le proprie azioni all'ottenimento di risultati competitivi che premino la capacità, l'esperienza e l'efficienza evitando qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, L'INTENSITÀ DEL RISCHIO, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA NONCHÉ LE MISURE PREVISTE IN RELAZIONE ALL'INTENSITÀ DEL RISCHIO

TIPOLOGIA	ATTIVITÀ	INTENSITÀ RISCHIO	AREA AZIENDALE	MISURE PREVISTE
MISURE TRASVERSALI	TUTTE	TUTTE	TUTTE	Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Tracciabilità dei pagamenti Regolamento di Gruppo in materia di immobili a uso strumentale Linee Guida in materia di responsabilità amministrativa degli enti all'interno del Gruppo Organigramma aziendale Protocollo flussi informativi verso l'OdV Protocollo Whistleblowing Formazione e Informazione Clausola risolutiva espressa

3.1. Per quanto riguarda il rischio connesso alla **gestione informatica** e al **trattamento di dati**:

TIPOLOGIA	ATTIVITÀ	INTENSITÀ RISCHIO	AREA AZIENDALE	MISURE PREVISTE
Dati, documenti e strumenti informatici e telematici	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione e trasmissione di dati o documenti in via informatica a soggetti pubblici; accesso a server o sistemi informatici della P.A.; trasmissione di documenti aventi efficacia probatoria • Gestione e utilizzo di programmi e sistemi informatici e telematici che prevedono l'accesso, tramite internet, ad altri sistemi informatici protetti • Verifica e controllo sull'utilizzo degli strumenti informatici, telematici e di telecomunicazione e predisposizione delle misure per la sicurezza dei dati • Trattamento dei dati personali 	BASSA	Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza Consulenza esterna	<p>Misure di sicurezza sul sistema informatico (definizione dei livelli di autorizzazione all'accesso dei dati, credenziali di autenticazione, software antivirus e firewall, backup dei dati)</p> <p>Regolamento per l'utilizzo degli strumenti informatici Procedura per la gestione dei rapporti con la P.A. - trasmissione di dati alla P.A. mediante sistema informatico o supporto telematico Implementazione misure di protezione dei dati personali ex c.d. GDPR e D.lgs. n. 196/2003</p>

3.2. Per quanto riguarda il rischio connesso ai **diritti di proprietà industriale**, ai **reati contro l'industria e il commercio** nonché **di falsità in segni o strumenti di riconoscimento**:

TIPOLOGIA	ATTIVITÀ	INTENSITÀ RISCHIO	AREA AZIENDALE	MISURE PREVISTE
Tutela dell'industria e del commercio	Consegna di prodotti con particolari caratteristiche	BASSA	Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza Consulenza esterna	
Tutela di marchi, brevetti e altri diritti di proprietà industriale	<ul style="list-style-type: none"> • Consegna di prodotti/materiale recante marchi o segni distintivi • Consegna di prodotti ottenuti sulla base di uno specifico processo produttivo 	REMOTA	Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza Consulenza esterna	
Turbative della concorrenza	Gestione dei rapporti con concorrenti e imprese terze	BASSA	Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza Consulenza esterna	

3.3. Per quanto riguarda il rischio connesso al **diritto d'autore**:

TIPOLOGIA	ATTIVITA'	INTENSITÀ RISCHIO	AREA AZIENDALE	MISURE PREVISTE
Diritti di copyright	Acquisto e utilizzo di programmi informatici	BASSA	Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza Consulenza esterna	Misure di sicurezza sul sistema informatico (definizione dei livelli di autorizzazione all'accesso dei dati, credenziali di autenticazione, software antivirus e firewall, backup dei dati) Procedura per regolare l'approvvigionamento, l'acquisto e l'utilizzo di beni soggetti al diritto d'autore
Diritti di copyright	Utilizzo di testi, musiche ed immagini nel materiale pubblicitario e nel sito internet aziendale	BASSA	Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza Consulenza esterna	Procedura per regolare l'approvvigionamento, l'acquisto e l'utilizzo di beni soggetti al diritto d'autore

4. INFORMATIVE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ

Nell'ambito delle "attività" come sopra individuate, dovranno essere fornite all'Organismo di Vigilanza da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale, oltre ai flussi informativi di carattere generale indicati nella Parte Generale del Modello le seguenti informazioni e/o documenti specifici (ove non indicata una diversa tempistica le informazioni/documenti vanno forniti con tempestività) (ATTENZIONE: La mancata comunicazione da parte del responsabile equivale a comunicazione negativa, intesa come comunicazione di assenza delle informazioni/documenti oggetto del flusso informativo):

- a) Report periodico (di norma annuale) sui controlli effettuati sull'utilizzo dei sistemi informatici aziendali e sulle licenze di software installate sugli strumenti informatici aziendali;
- b) Adozione e revisione del Regolamento per l'utilizzo degli strumenti informatici e/o del Documento Programmatico della Sicurezza;
- c) Notizie di anomalie nell'utilizzo dei sistemi o strumenti informatici aziendali e/o in merito ai software ivi installati, inclusi data breach;
- d) Contratti o accordi di acquisto o licenza di diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, etc,) o d'autore (di regola semestrale);
- e) Diffide da parte di terzi in merito all'utilizzo di diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, etc,) o d'autore.

Inoltre, ciascun Responsabile interno deve:

- tenere a disposizione dell'Organo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'Organo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

Inoltre, tutti i membri della Società saranno tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni notizia o evidenza riguardante l'utilizzo dei sistemi informatici effettuato in violazione delle norme aziendali o legali nonché riguardanti la violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini dell'attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna operazione a rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

5. SANZIONI DISCIPLINARI

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'Allegato B "Sistema disciplinare" della Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui richiamate.

CASSA RURALE ALTA VALSUGANA SOLUZIONI IMMOBILIARI S.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI	Ed. 01/2022	Pagina 73 di 99
---	--	----------------	--------------------

PARTE SPECIALE “F”
REATI AMBIENTALI

CASSA RURALE ALTA VALSUGANA SOLUZIONI IMMOBILIARI S.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI	Ed. 01/2022	Pagina 74 di 99
---	--	----------------	--------------------

1. I REATI RILEVANTI

Con il D.lgs. 121/2011 è stata attuata nell'ordinamento italiano la Direttiva 2008/99/CE che impone agli Stati membri di prevedere adeguate sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell'ambiente e di configurare una responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nel caso di specifiche condotte illecite *"poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza"* (art. 3) nell'interesse o a vantaggio delle persone giuridiche stesse e sono stati quindi introdotti all'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 i reati ambientali tra i reati presupposto della responsabilità da reato degli enti.

Con la L. 68/2015 sono stati inseriti nel novero dei reati presupposto ulteriori fattispecie delittuose in materia ambientale. In linea con i principi contenuti nella Direttiva 2008/99 CE e diversamente dalla maggior parte delle contravvenzioni esistenti in materia ambientale, per lo più contenute nel D.lgs. 152/2006, i nuovi delitti richiedono, per il loro perfezionamento, il verificarsi di un danno o di un pericolo concreto di danno e, tranne che per due fattispecie di reato (inquinamento e disastro ambientale) la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo.

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei principi di comportamento che i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle attività svolte dall'azienda e considerate *"a rischio"*, la commissione dei reati presupposto della responsabilità *ex crimine* degli Enti in materia ambientale, così come individuati nell'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001.

Oltre alle ipotesi delittuose di inquinamento ambientale colposo e di disastro ambientale colposo, i reati sotto riportati che prevedono l'applicazione dell'arresto e/o dell'ammenda quale sanzione penale possono essere integrati anche **a titolo colposo**. Ai sensi dell'art. 43 c.p. un reato è colposo quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Con riferimento all'attività svolta dalla Società, si richiamano gli illeciti che si sono ritenuti rilevanti in quanto potrebbero astrattamente integrare ipotesi di rischio per la Società:

1.1. Contro l'ambiente previsti nel Titolo VI-bis del Codice Penale

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.): chiunque abusivamente cagiona, anche colposamente, una compromissione o un deterioramento *significativi e misurabili*
 - a. delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - b. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna;
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.): chiunque abusivamente cagiona, anche colposamente, un disastro ambientale. Configura disastro ambientale alternativamente:
 - 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
 - 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
 - 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo;
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.): chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

1.2. In materia di rifiuti

- Gestione illecita di rifiuti non pericolosi (art. 256 c. 1 lett. a D.lgs. 152/2006): chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero,

CASSA RURALE ALTA VALSUGANA SOLUZIONI IMMOBILIARI S.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI	Ed. 01/2022	Pagina 76 di 99
---	--	----------------	--------------------

smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216;

- Gestione illecita di rifiuti pericolosi (art. 256 c. 1 lett. b D.lgs. 152/2006): chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216;
- Discarica abusiva (art. 256 c. 3, primo periodo, D.lgs. 152/2006): chiunque realizza o gestisce una discarica di rifiuti non pericolosi non autorizzata;
- Discarica abusiva (art. 256 c. 3, secondo periodo, D.lgs. 152/2006): chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi;
- Miscelazione illecita (art. 256 c. 5, D.lgs. 152/2006): chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- Inosservanza di prescrizioni (art. 256 c. 4, D.lgs. 152/2006): inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;
- Predisposizione o uso di certificati falsi (art. 258, c. 4, secondo periodo, D.lgs. 152/2006): chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto;
- Traffico illecito (art. 259, c. 1, D.lgs. 152/2006): chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione

dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena;

- Traffico illecito (art. 452-*quaterdecies* c. 1, c.p.): chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti;
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 452-*quaterdecies* c. 2 c.p.): il reato è il medesimo di cui al comma 1 dell'art. 452-*quaterdecies* con specificazione dell'oggetto consistente nei rifiuti ad alta radioattività.

1.3. In materia di sostanze pericolose e di gestione delle emergenze che potrebbero comportare la potenziale contaminazione delle matrici ambientali

- Omissa bonifica (art. 257, c. 1, D.lgs. 152/2006): chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti d.lgs. 152/2006;
- Omissa comunicazione agli Enti al verificarsi di un evento potenzialmente contaminante – (art. 257, c. 1, D.lgs. 152/2006): mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242 d.lgs. 152/2006;
- Omissa bonifica (art. 257, c. 2, D.lgs. 152/2006): chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con sostanze pericolose, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti d.lgs. 152/2006.

1.4. Reati non considerati rilevanti in relazione alle attività tipiche aziendali⁹

- Deposito illecito di rifiuti sanitari (art. 256, c. 6, D.lgs. 152/2006);
- Scarico illecito (art. 137 commi: 2, 3, 5 I[^] e II[^] periodo, 11 I[^] e II[^] periodo, 13 I[^] e II[^] periodo D.lgs. 152/2006);
- Inquinamento colposo o doloso in mare da parte di navi (art. 9, c. 1 e 2, e 8, c. 1 e 2, D.lgs. 202/2007);
- Violazione dei valori di qualità dell'aria (art. 279 D.lgs. 152/2006);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, c. 6 L. 549/1993);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-*bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-*bis* c.p.);
- Reati in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione di animali pericolosi (art. 1, c. 1 e 2, art. 2, c. 1 e 2, art. 3-*bis* c. 1 e art., 6 c. 4 L. n. 150/1992).

⁹ Si tratta di ipotesi di reato che pur non essendo escludibili in assoluto, si ritiene siano di così remota ipotesi in relazione allo svolgimento delle attività aziendali inerenti all'oggetto sociale, ovvero in relazione all'essere reati propri non applicabili, per i quali si ritiene essere sufficiente a fini preventivi la previsione delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice Etico della Società.

1.5. Tabella riepilogativa

CATEGORIA 10: RISCHIO CONNESSO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE AMBIENTALE (Art.25-undecies D.lgs. 231/2001)		
DELITTI CONTRO L'AMBIENTE		
452-bis c.p.	Inquinamento ambientale, anche colposo	SI
452-quater c.p.	Disastro ambientale, anche colposo	SI
452-sexies c.p.	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	SI
SPECIE ED AREE PROTETTE		
727-bis c.p.	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	NO
733-bis c.p.	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	NO
1 c. 1 e 2, 2 c. 1 e 2 L. 150/1992	Reati in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi: importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente	NO
3-bis, c. 1, L. 150/1992	Reati in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi: falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali	NO
6, c. 4, L. 150/1992	Reati in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi: detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica	NO
AREA SCARICHI		
137.2 D.Lgs. 152/06	Scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose	NO
137.3 D.Lgs. 152/06	Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti	NO
137.5 1^ e 2^ D.Lgs. 152/2006	Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente	NO

137.11 1^ e 2^ p. D.Lgs. 152/06	Violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo	NO
137.13 1^ e 2^ p. D.Lgs.152/06	Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente	NO
9, c. 1 e 2, D.Lgs. 202/07	Inquinamento colposo causato dallo scarico in mare da parte di navi	NO
8, c. 1 e 2, D.Lgs. 202/07	Inquinamento doloso causato dallo scarico in mare da parte di navi	NO
AREA RIFIUTI		
256 c. 1 lett. a) D.Lgs. 152/06	Gestione illecita di rifiuti non pericolosi - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione	SI
256 c. 1 lett. b) D.Lgs. 152/06	Gestione illecita di rifiuti pericolosi - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione	SI
256 c. 3 D.Lgs. 152/06	Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti non pericolosi	SI
256 c. 3 D.Lgs. 152/06	Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi	SI
256 c. 5 D.Lgs. 152/06	Attività non consentite di miscelazione di rifiuti	SI
256 c. 4 D.Lgs. 152/06	Inosservanza delle prescrizioni in materia di rifiuti	SI
256 c. 6 D.Lgs. 152/06	Deposito illecito di rifiuti sanitari	NO
257 c. 1 D.Lgs. 152/06	Omessa bonifica	SI

257 c. 1 D.Lgs. 152/06	Omessa comunicazione agli Enti al verificarsi di un evento potenzialmente contaminante	SI
257 c. 2 D.Lgs. 152/06	Omessa bonifica di contaminazione causata da sostanze pericolose	SI
258 c. 4 D.Lgs. 152/06	Predisposizione o uso di certificati falsi durante il trasporto di rifiuti	SI
259 D.Lgs. 152/06	Traffico illecito di rifiuti	SI
452- <i>quaterdecies</i> c. 1 c.p.	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	SI
452- <i>quaterdecies</i> c. 2 c.p.	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività	SI
AREA EMISSIONI		
279 d.lgs. 152/2006	Violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa	NO
3, c. 6, l. 549/1993	Violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono	NO

2. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio e le operazioni a rischio sono svolte conformemente alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure e i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

L'Azienda ha impostato il proprio Modello organizzativo conformemente ai requisiti di formalizzazione e chiarezza. Viene attuata una separazione delle funzioni debitamente comunicate anche alle responsabilità e alla ripartizione dei ruoli e delle competenze.

Ai fini della presente Parte Speciale, i Destinatari devono:

- rispettare la normativa vigente in materia ambientale, con particolare riferimento a quella prevista in materia di rifiuti, uso di sostanze pericolose, contaminazioni;
- collaborare attivamente con gli organi di controllo e con le Pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e tempestività, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio di vigilanza esercitato;
- in considerazione della particolarità della normativa in materia ambientale, in caso di dubbio, contattare tempestivamente qualificati consulenti esterni per un loro parere;
- evitare qualsiasi comportamento che possa anche indirettamente determinare effetti pregiudizievoli all'ambiente e che possa integrare le fattispecie di reato che costituiscono reato presupposto della responsabilità ex crimine degli enti (art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001).

È, inoltre, fatto espressamente divieto di:

- esporre, nelle comunicazioni e trasmissioni di dati, fatti non corrispondenti al vero;

CASSA RURALE ALTA VALSUGANA SOLUZIONI IMMOBILIARI S.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI	Ed. 01/2022	Pagina 83 di 99
---	--	----------------	--------------------

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo (anche in sede di ispezione) da parte delle autorità pubbliche di vigilanza.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, L'INTENSITÀ DEL RISCHIO, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA NONCHÉ LE MISURE PREVISTE IN RELAZIONE ALL'INTENSITÀ DEL RISCHIO

TIPOLOGIA	ATTIVITA'	INTENSITÀ RISCHIO	AREA AZIENDALE	MISURE PREVISTE
MISURE TRASVERSALI	TUTTE	TUTTE	TUTTE	Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Tracciabilità dei pagamenti Regolamento di Gruppo in materia di immobili a uso strumentale Linee Guida in materia di responsabilità amministrativa degli enti all'interno del Gruppo Organigramma aziendale Protocollo flussi informativi verso l'OdV Protocollo Whistleblowing Formazione e Informazione Clausola risolutiva espressa
Rifiuti	Gestione delle attività aziendali che generano rifiuti	MEDIO	Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza Consulenza esterna	Procedura per la gestione dei rifiuti

Bonifiche	Gestione delle attività che potrebbero generare una contaminazione del suolo, del sottosuolo o delle acque superficiali o sotterranee	BASSO	Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza Consulenza esterna	Procedura per la gestione delle emergenze
Inquinamento	Gestione del rischio amianto	BASSO	Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza Consulenza esterna	Procedura per la gestione del rischio amianto

4. INFORMATIVE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ

Nell'ambito delle "attività" come sopra individuate, dovranno essere fornite all'Organismo di Vigilanza da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale, oltre ai flussi informativi di carattere generale indicati nella Parte Generale del Modello (capitolo 3.7) le seguenti informazioni e/o documenti specifici (ove non indicata una diversa tempistica le informazioni/documenti vanno forniti con tempestività) (ATTENZIONE: La mancata comunicazione da parte del responsabile equivale a comunicazione negativa, intesa come comunicazione di assenza delle informazioni/documenti oggetto del flusso informativo):

- a) Report periodico (di norma trimestrale) degli audit di conformità/non conformità in materia ambientale svolti internamente e da auditor esterni;
- b) Report periodico (di norma trimestrale) sullo stato di attuazione delle azioni correttive e/o di miglioramento individuate e programmate a seguito degli audit sopra richiamati o a seguito di segnalazioni interne;

- c) Notizia di eventi di inquinamento, anche solo potenziale, rilevati nel corso delle attività aziendali;
- d) Notizia di prescrizioni in materia ambientale impartite alla Società dalle competenti autorità, loro programmazione ed attuazione;
- e) Report periodico (di norma semestrale) in merito alle comunicazioni/dichiarazioni obbligatorie di legge rese dalla Società in merito alla gestione degli aspetti ambientali.

Inoltre, ciascun Responsabile interno deve:

- tenere a disposizione dell'Organo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'Organo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato.

5. SANZIONI DISCIPLINARI

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'Allegato B "Sistema disciplinare" della Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui richiamate.

PARTE SPECIALE “G”
ALTRI REATI

1. I REATI RILEVANTI

1.1. Criminalità Organizzata

La L. n. 94/2009 *“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”* ha introdotto nel D.lgs. n. 231/2001 la previsione di cui all’art. 24-ter *“Delitti di Criminalità Organizzata”*. In particolare, è prevista la responsabilità amministrativa degli enti nel caso di commissione dei reati di natura associativa, ed in particolare dell’associazione per delinquere (art. 416 c.p.; in questi casi è punita anche la semplice partecipazione all’associazione delittuosa costituita da tre o più persone), e l’associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Ai sensi del c. 3 dell’art. 416-bis c.p., l’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. In detti reati è punita anche la semplice partecipazione all’associazione; sono inoltre compresi, ove posti in essere in tale ambito, anche i reati di sequestro di persona a scopo di estorsione ed i reati in tema di traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990), la tratta di schiavi e alcune ipotesi concernenti l’immigrazione clandestina (art. 12 c. 3-bis D.lgs. 286/1998).

Con l’introduzione dei reati associativi l’ente può essere chiamato a rispondere di qualsiasi delitto, anche non compreso tra i reati presupposto (es. turbativa d’asta), qualora sussista l’associazione a delinquere. I reati associativi comportano complesse questioni ermeneutiche legate alla loro struttura peculiare che prevede la realizzazione di un’associazione a delinquere (reato mezzo), finalizzata alla commissione di una serie di delitti (reati fine). L’associazione a delinquere si realizza infatti in presenza di un’associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, sanzionando coloro che promuovono, costituiscono e organizzano l’associazione ma anche che partecipino alla stessa. La responsabilità del singolo associato può, peraltro, essere affermata anche qualora egli non abbia preso parte ad alcuna delle imprese criminose, essendo sufficiente la sua mera adesione al

sodalizio criminoso; non risponderà invece del suddetto delitto di pericolo colui che partecipi alla commissione di uno o più reati, qualora ignori l'esistenza dell'associazione. Peraltro, in assenza della continuità dell'attività delittuosa in favore dell'associazione (cd. permanenza) o dell'elemento psicologico del reato (caratterizzato sia dal dolo generico, quale coscienza e volontà di aderire ad un'associazione per delinquere, che del dolo specifico, quale intenzione di contribuire al mantenimento dell'associazione e nel realizzare il programma delittuoso della stessa in un rapporto di stabile collaborazione con gli altri membri), più che una partecipazione alla società per delinquere potrebbe configurarsi un concorso esterno nel reato associativo.

Il rischio che persone riconducibili all'ente possano occasionalmente appoggiare, favorire, promuovere o concorrere (anche nella forma del concorso esterno¹⁰) ad un'associazione criminosa, indipendentemente dalle dimensioni dell'ente, è particolarmente critico nelle fasi di identificazione dei partner, subappaltatori e fornitori, soprattutto quando si opera in settori di attività e luoghi dove notoriamente l'influenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso è diffusa.

Nell'associazione di tipo mafioso, gli associati si avvalgono della forma intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Il concorso nel reato è utilizzato per sanzionare i soggetti esterni all'affiliazione che operano tuttavia a sostegno dell'associazione mafiosa; il favoreggiamento personale si configura qualora vi sia episodicità dei comportamenti.

¹⁰ Codice Penale – Capo III: DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO – Art. 110 c.p. Pena per coloro che concorrono nel reato: Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

1.2. Intralcio alla Giustizia

La L. 116/2009 di ratifica alla Convenzione ONU sulla corruzione, all'art. 4, ha previsto l'introduzione nel D.lgs. n. 231/2001 dell'art. 25-*decies*, prevedendo una responsabilità dell'ente in caso di realizzazione dei reati di intralcio alla giustizia, quali l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

1.3. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

Con la Legge 167 del 20 novembre 2017 sono stati introdotti nel novero dei reati c.d. presupposto all'art. 25-*terdecies* del D.lgs. 231/2001, i reati di razzismo e xenofobia di cui all'art. 3, comma 3-*bis* della Legge 654/1975, relativi alla propaganda ovvero all'istigazione e all'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione qualora si fondino in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Con successivo Decreto Legislativo 21 del 1 marzo 2018, l'art. 3 della L. 654/1975 è stato abrogato e sostituito dall'art. 604-*bis* c.p. rubricato "*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*". In merito a questa fattispecie, si segnala che, rispetto al comma 3-*bis* dell'art. 3 della L. 654/75 (unica parte dell'art. 3 in questione che l'art. 25-*terdecies* D.lgs. 231/2001 richiamava), la fattispecie dell'art. 604-*bis* c.p. ricomprende condotte ulteriori. È altresì punito, infatti: a) chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) chi istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. L'articolo vieta, inoltre, ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e punisce

anche la sola partecipazione o assistenza a tali gruppi nonché coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni. Sono sostanzialmente condotte che già erano punite ai sensi dell'art. 3 L. 654/1975, ma che ora devono ritenersi comprese nell'art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001.

1.4. Reati contro il patrimonio culturale

I reati contro il patrimonio culturale hanno assunto rilevanza ai fini della prevenzione dei reati ex D.lgs. n. 231/2001 per effetto della Legge n. 22/2022, recante *“Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”*; tale legge, di riforma delle disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, ha inserito le relative fattispecie criminose nel Codice Penale (si veda il titolo VII-bis *“Dei delitti contro il patrimonio culturale”*) modificando la disciplina della confisca e inasprendo sensibilmente il trattamento sanzionatorio. Per quanto di diretto interesse ai fini della responsabilità amministrativa di società ed enti ex D.lgs. n. 231/2001, è stato esteso il catalogo dei reati presupposto, mediante l'introduzione di due articoli nel D.lgs. 231/2001: art. 25-septiesdecies – *“Delitti contro il patrimonio culturale”* e art. 25-duodevicies c.p. – *“Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”*.

1.5. Tabella riepilogativa

CATEGORIA 11: RISCHIO DI COMMISSIONE DI ALTRI REATI RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.Lgs. n. 231/2001 (Art. 24-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-decies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies, 25-septiesdecies e 25-duodevicies D.Lgs. n. 231/2001 e art. 10 della L. n. 146/2006)		
416 c.p.	Associazione per delinquere	SI
416-bis c.p.	Associazione di tipo mafioso e delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni	SI
416-ter c.p.	Scambio elettorale politico-mafioso	NO
416 c. 6 c.p.	Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998	NO
74, D.P.R. 309/1990	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	NO

407, co. 2, lett. a), nr 5) c.p.p.	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo della Legge 18 aprile 1975, n. 110	NO
630 c.p.	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	NO
25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	NO
583- <i>bis</i> c.p.	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	NO
600 c.p.	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	NO
600- <i>bis</i> c.p.	Prostituzione minorile	NO
600- <i>ter</i> c.p.	Pornografia minorile	NO
600- <i>quater</i> c.p. 600- <i>quater</i> .1 c.p.	Detenzione o accesso a materiale pornografico, Pornografia virtuale	NO
600- <i>quinqies</i> c.p.	Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	NO
601 c.p.	Tratta di persone	NO
602 c.p.	Acquisto e alienazione di schiavi	NO
603- <i>bis</i> c.p.	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	NO
609- <i>undecies</i> c.p.	Adescamento di minorenni	NO
377- <i>bis</i> c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	SI
3 e 10 L. 146/2006	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- <i>quater</i> del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43) in ambito transnazionale	NO
3 e 10 L. 146/2006	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309) in ambito transnazionale	NO
3 e 10 L. 146/2006	Immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3- <i>bis</i> , 3- <i>ter</i> e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) in ambito transnazionale	NO
3 e 10 L. 146/2006	Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) in ambito transnazionale	SI

22 c. 12- <i>bis</i> D.Lgs. 286/1998	Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto, revocato o annullato, o di cui non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, nelle ipotesi in cui: i) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; ii) i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; iii) i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 c.p.	NO
12, c. 3, 3- <i>bis</i> , 3- <i>ter</i> e 5 D.Lgs. 286/1998	Reati relativi alle immigrazioni clandestine	NO
3 c. 3- <i>bis</i> L. 654/1975 (art. 604- <i>bis</i> c.p.)	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa	SI
22 c. 4 L. 219/2005	Stabile utilizzo di una struttura allo scopo di prelevare o raccogliere sangue o suoi componenti a fini di lucro	NO
1 L. 401/1989	Frode in competizioni sportive	NO
4 L. 401/1989	Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommesse	NO
art. 518- <i>bis</i> c.p.	Furto di beni culturali	NO
art. 518- <i>ter</i> c.p.	Appropriazione indebita di beni culturali	SI
art. 518- <i>quater</i> c.p.	Ricettazione di beni culturali	SI
art. 518- <i>sexies</i> c.p.	Riciclaggio di beni culturali	SI
art. 518- <i>octies</i> c.p.	Falsificazione in scrittura provata relativa a beni culturali	SI
art. 518- <i>novies</i> c.p.	Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	SI
art. 518- <i>decies</i> c.p.	Importazione illecita di beni culturali	NO
art. 518- <i>undecies</i> c.p.	Uscita o esportazioni illecite di beni culturali	NO

art. 518- <i>duodecies</i> c.p.	Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici	SI
art. 518- <i>terdecies</i> c.p.	Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	NO
art. 518- <i>quaterdecies</i> s.c.p.	Contraffazione di opere d'arte	SI

2. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE

Gli organi sociali della Società ed i dipendenti o consulenti nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In particolare, le procedure aziendali sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonché di controllo, con adeguata formalizzazione e documentabilità delle fasi principali del processo.

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi hanno l'obbligo di:

- porre in essere correttamente, legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività di gestione aziendale;
- osservare tutte le disposizioni di legge in materia di tutela dei beni di interesse culturale e paesaggistico e monitorare nonché adeguatamente registrare tutti i documenti necessari in base alla legge;

- prestare attenzione e controllo su qualsiasi rapporto con soggetti coinvolti in procedimenti di natura penale che possa comportare, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio o interesse per la Società;
- astenersi da qualsiasi operazione che, in associazione con altri soggetti, anche aziendali, possa configurare reato;
- prevedere adeguate misure di controllo preventivo del materiale di comunicazione, pubblicità e marketing verso l'esterno, in modo da poter intercettare, prima della divulgazione, comunicazioni o forme di pubblicità o marketing che dovessero contenere frasi, immagini o altri elementi discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, L'INTENSITÀ DEL RISCHIO, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA NONCHÉ LE MISURE PREVISTE IN RELAZIONE ALL'INTENSITÀ DEL RISCHIO

TIPOLOGIA	ATTIVITÀ	INTENSITÀ RISCHIO	AREA AZIENDALE	MISURE PREVISTE
MISURE TRASVERSALI	TUTTE	TUTTE	TUTTE	Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Tracciabilità dei pagamenti Regolamento di Gruppo in materia di immobili a uso strumentale Linee Guida in materia di responsabilità amministrativa degli enti all'interno del Gruppo Organigramma aziendale Protocollo flussi informativi verso l'OdV Protocollo Whistleblowing Formazione e Informazione Clausola risolutiva espressa

Procedimenti giurisdizionale di carattere penale	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporti di natura associativa con soggetti terzi • Attività di coordinamento tra imprese terze o con soggetti terzi 	REMOTO	Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza Consulenza esterna	
Reati associativi	Rapporti di natura associativa con imprese o soggetti terzi	BASSO	Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza Consulenza esterna	
Reati associativi	Rapporti infragruppo	MEDIO	Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza Consulenza esterna	
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi razziali	Gestione delle comunicazioni e del materiale pubblicitario	REMOTO	Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza Consulenza esterna	
Beni di interesse culturale e paesaggistico	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione e manutenzione di beni di interesse culturale e paesaggistico • Operazioni di acquisto o ristrutturazione di beni immobili di prestigio 	BASSO	Alta Direzione Eventuali soggetti interni che vi prestano assistenza Consulenza esterna	

4. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ

Nell'ambito delle "attività" come sopra individuate, dovranno essere fornite all'Organismo di Vigilanza da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale, oltre ai flussi informativi di carattere generale indicati nella Parte Generale del Modello (capitolo 3.7), le seguenti informazioni e/o documenti specifici (ove non indicata una diversa tempistica le informazioni/documenti vanno forniti con tempestività) (ATTENZIONE: La mancata comunicazione da parte del responsabile equivale a comunicazione negativa, intesa come comunicazione di assenza delle informazioni/documenti oggetto del flusso informativo):

- a) Report periodico (di regola trimestrale) sugli accordi con società terze operanti nel medesimo settore di attività;
- b) Notizia di procedimenti penali che coinvolgano amministratori o dirigenti della Società per attività svolte nell'esercizio delle funzioni aziendali;
- c) Report (di regola semestrale) su eventuale assunzione di personale o su eventuali contratti di somministrazione di mano d'opera o analoghi.

Inoltre, ciascun Responsabile interno deve:

- tenere a disposizione dell'Organo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'Organo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna operazione a rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

Gli organi sociali aziendali devono segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni operazione a rischio. Inoltre, all'Organismo di Vigilanza devono essere tempestivamente segnalate le seguenti informazioni:

- esistenza di procedimenti penali che coinvolgono personale della Società quali imputati, testimoni o persone informate dei fatti;
- assunzione e/o di definizione di un accordo di consulenza da parte della Società con personale straniero non comunitario e/o di soggetti destinati a svolgere le attività presso paesi esteri, ove attuati in deroga alle procedure aziendali.

5. SANZIONI

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'Allegato B "Sistema Disciplinare" alla Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui richiamate.

CASSA RURALE ALTA VALSUGANA SOLUZIONI IMMOBILIARI S.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI	Ed. 01/2022	Pagina 99 di 99
---	--	----------------	--------------------